



# Provincia di Cosenza

## Settore Ambiente



Regolamento Provinciale recante le

*“Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte quarta del D.lgs. 152/2006 –  
Norme in materia ambientale”*

1

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.     del     /     /2024



## **SOMMARIO**

### **CAPO I**

(Disposizioni Generali)

Art. 1 Contenuto del Regolamento

Art. 2. Principi, campo di applicazione e definizioni

### **CAPO II**

(Comunicazioni)

Art. 3. Comunicazione da parte del responsabile dell'inquinamento

Art. 4. Documentazione progettuale

Art. 5. Comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni

Art. 6. Comunicazione da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione

Art. 7. Oneri per il rilascio dei pareri di competenza della Provincia

Art. 8. Modalità di pagamento

### **CAPO III**

(Certificazione di avvenuta bonifica)

Art. 9. Competenze

Art. 10. Istanza di certificazione di avvenuta bonifica

Art. 11. Oneri per il rilascio del certificato di avvenuta bonifica

Art. 12. Modalità di pagamento

### **CAPO IV**

(Documentazione tecnico-amministrativa e modalità della corrispondenza)

Art. 13. Documentazione tecnico-amministrativa

Art. 14. Modalità della corrispondenza

### **CAPO IV**

(Disposizioni transitorie e finali)

Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali

### **APPENDICE**

Documentazione da presentare ai sensi dell'art. 242 comma 2 del D.lgs 152/06

## **ALLEGATI**

### **Allegato 1**

Modello di comunicazione da trasmettere al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, o quando si individuano contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

Art. 242 - comma 1 - D.lgs 3 aprile 2006, n. 152

### **Allegato 2**

Modello di comunicazione da trasmettere alla Provincia, al Comune e alla Regione, relativa all'evento verificatosi, potenzialmente in grado di contaminare il sito, o quando si siano individuate contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

Art. 242 - comma 3 - D.lgs 3 aprile 2006, n. 152



**Allegato 3**

Modello di comunicazione da trasmettere quando è stato accertato da parte delle pubbliche amministrazioni, che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC).

Art. 244 - comma 1 - D.lgs 3 aprile 2006, n. 152

**Allegato 4**

Modello di comunicazione da trasmettere qualora il soggetto non responsabile della potenziale contaminazione (proprietario o gestore dell'area), rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).

Art. 245 - comma 2 - D.lgs 3 aprile 2006, n. 152

**Allegato 5**

Modello di domanda per il rilascio della Certificazione di Avvenuta Bonifica.

Art. 242 - comma 13 - D.lgs 3 aprile 2006, n. 152



#### CAPO I

(Disposizioni Generali)

#### Art. 1. Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità applicative del Titolo V «*Bonifica di siti contaminati*» di cui alla parte quarta del D.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale), che disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati definendo le procedure, i criteri e le modalità volte a regolare lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie e con particolare riferimento al principio "*chi inquina paga*", di cui alla Direttiva 2004/35/CE.

#### Art. 2. Principi, campo di applicazione e definizioni

1. In merito ai principi ed al campo di applicazione sottesi al presente regolamento, si rimanda alle previsioni di cui all'art. 239 del D.lgs 152/06 e ss. mm ed ii.
2. Ai sensi dell'art. 240, del medesimo Decreto, si definiscono:
  - a) *sito*: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;
  - b) *concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)*: i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 al Titolo V della parte IV del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;
  - c) *concentrazioni soglia di rischio (CSR)*: i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 al Titolo V della parte IV del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;
  - d) *sito potenzialmente contaminato*: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
  - e) *sito contaminato*: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 al Titolo V della parte IV del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;
  - f) *sito non contaminato*: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se



superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;

g) *sito con attività in esercizio*: un sito nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinentziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività;

h) *sito dismesso*: un sito in cui sono cessate le attività produttive;

i) *misure di prevenzione*: le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia;

l) *misure di riparazione*: qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi;

m) *messa in sicurezza d'emergenza*: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;

n) *messa in sicurezza operativa*: l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate;

o) *messa in sicurezza permanente*: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;

p) *bonifica*: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

q) *ripristino e ripristino ambientale*: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici;

r) *inquinamento diffuso*: la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine;



s) *analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica*: analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1 al Titolo V della parte IV del presente decreto;

t) *condizioni di emergenza*: gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l'esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio:

- 1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;
- 2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda;
- 3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli;
- 4) pericolo di incendi ed esplosioni.

3. *Aree contaminate di ridotte dimensioni*: siti di ridotte dimensioni (quali, ad esempio, la rete di distribuzione carburanti) oppure eventi accidentali che interessino aree circoscritte, anche nell'ambito di siti industriali, di superficie non superiore a 1000 metri quadri. Ai sensi dell'art. 249 del D.lgs 152/06, per le aree contaminate di ridotte dimensioni si applicano le procedure semplificate di intervento riportate nell'Allegato 4 al Titolo V della parte IV del medesimo decreto.

4. *Caratterizzazione ambientale*: la caratterizzazione ambientale di un sito, disciplinata dall'Allegato 2 al Titolo V della parte IV del D.lgs 152/06, è identificabile con l'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito. Le attività di caratterizzazione devono essere condotte in modo tale da permettere la validazione dei risultati finali da parte delle Pubbliche Autorità in un quadro realistico e condiviso delle situazioni di contaminazione eventualmente emerse.

## CAPO II (Comunicazioni)

### **Art. 3. Comunicazione da parte del responsabile dell'inquinamento**

1. Al verificarsi dell'evento di cui al primo comma dell'art. 242 del d.lgs.152/2006, il responsabile dell'inquinamento trasmette la comunicazione di cui all'art. 304, comma 2 del D.lgs. 152/2006 al Comune territorialmente competente, alla Provincia di Cosenza, alla Regione Calabria e al Prefetto, nonché al Dipartimento Provinciale dell'ARPACal, secondo lo schema riportato nell'Allegato 1 al presente documento.
2. In caso di superamento della CSC, accertata dall'indagine preliminare condotta sull'area, il responsabile dell'inquinamento trasmette la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate al Comune, alla Provincia, alla Regione Calabria, nonché al Dipartimento Provinciale dell'ARPACal. In tal caso, il responsabile dell'inquinamento trasmette entro 30 giorni agli Enti suindicati, il piano della caratterizzazione.
3. La stessa procedura si applica per i siti di ridotte dimensioni, per i quali viene applicata la procedura semplificata, di cui all'Allegato 4 al Titolo V della parte IV del D.lgs 152/06.
4. Nel caso, invece, di non superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC), il responsabile dell'inquinamento trasmette al Comune, alla Provincia, alla Regione Calabria e all'ARPACal l'autocertificazione di cui all'Appendice al presente documento, relativa al



ripristino della zona contaminata, allegando relazione tecnica contenente la descrizione delle misure di prevenzione adottate e delle indagini preliminari effettuate, corredata dai relativi referti chimico-analitici.

5. Qualora l'indagine preliminare, di cui al comma 2 dell'art. 242, accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al Comune ed alla Provincia con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla Regione Calabria, il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 al Titolo V della parte IV del D.lgs 152/06, secondo lo schema riportato nell'Allegato 2 al presente documento.

#### **Art. 4. Documentazione progettuale**

1. Ai fini del procedimento istruttorio di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/06, la documentazione progettuale deve essere presentata agli Enti interessati, individuati al paragrafo precedente, a mezzo pec e firmata digitalmente.

#### **Art. 5. Comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni**

1. Le pubbliche amministrazioni che, nell'esercizio delle proprie funzioni, individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla Regione Calabria, alla Provincia e al Comune competente, nonché all'ARPACal Dipartimento Provinciale, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 244 del D.lgs 152/06.
2. La modulistica riportata nell'Allegato 3, che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare, contiene le informazioni necessarie affinché la Provincia possa avviare l'iter istruttorio ed adempire alle previsioni di cui al comma 2 dell'art. 244 del citato Decreto.

7

#### **Art. 6. Comunicazione da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione**

1. Ai sensi dell'art. 245 del D.lgs. 152/2006, il soggetto non responsabile della potenziale contaminazione trasmette la comunicazione circa il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della CSC alla Provincia, al Comune, alla Regione Calabria e al Dipartimento Provinciale dell'ARPACal, secondo lo schema riportato nell'Allegato 4 al presente documento. La stessa procedura si applica nei siti di ridotte dimensioni per i quali viene applicata la procedura semplificata.
2. Ai fini della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale, da parte del soggetto interessato, si applicano le stesse disposizioni impartite agli artt. 3 e 4 del presente documento per la realizzazione degli interventi da parte del responsabile dell'inquinamento.

#### **Art. 7. Oneri per il rilascio dei pareri di competenza della Provincia**

1. Gli oneri per il rilascio dei pareri di competenza della Provincia sono quantificati secondo quanto riportato nella Tabella 1.

**Tabella 1**

<i>Rilascio pareri Provincia di Cosenza</i>	<b>Oneri</b>
Parere Analisi di Rischio e sul piano di monitoraggio	€ 250,00
Parere progetto di bonifica	€ 500,00



**Art. 8. Modalità di pagamento**

1. Il pagamento degli oneri istruttori, riferiti ai precedenti articoli di cui al presente Capo, dovrà avvenire mediante piattaforma PagoPa, disponibile sul sito Istituzionale dell'Ente Provincia di Cosenza, tra i "Pagamenti Spontanei", alla voce "Diritti e Oneri Vari - Spese Istruttorie", indicando quale causale la seguente dicitura: "Ambiente - Parere AdR/PM/Bonifica - Oneri istruttori".

**CAPO III**

(Certificazione di avvenuta bonifica)

**Art. 9. Competenze**

1. La Provincia è competente al controllo e alla verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti, ai sensi dell'art. 197 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ii.-
2. La documentazione relativa al piano della caratterizzazione del sito e al progetto operativo, comprensiva delle misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dell'articolo 242, comma 4, è trasmessa alla Provincia e all'ARPACal, competenti ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati e sul rispetto dei tempi di esecuzione di cui all'articolo 242, comma 7.
3. Ai sensi dell'art. 248 del D.lgs 152/2006, il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione, sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPACal.

**Art. 10. Istanza di certificazione di avvenuta bonifica**

1. Al termine dei lavori, il soggetto responsabile dell'esecuzione dell'intervento dovrà inoltrare l'istanza di Certificazione di Avvenuta Bonifica, ai sensi art. 248 comma 2 del D.Lgs. n°152/06, redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato 5.

8

**Art. 11. Oneri per il rilascio del certificato di avvenuta bonifica**

1. La quantificazione degli oneri, per il rilascio della Certificazione di Avvenuta Bonifica, comprensivi di spese generali e sopralluoghi, ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii., è disciplinata dalla seguente Tabella 2.

**Tabella 2**

<b>Rilascio certificazione avvenuta Bonifica</b>	<b>Oneri</b>
emissione certificato avvenuta bonifica	€ 1.500,00
emissione certificato avvenuta bonifica Messa in sicurezza operativa/permanente	€ 1.500,00
emissione certificati avvenuta bonifica aree ridotte dimensioni	€ 400,00
emissione certificato avvenuta bonifica per Punto Vendita Carburanti (DM n. 31/2015)	€ 700,00

**Art. 12. Modalità di pagamento**

1. Il pagamento degli oneri istruttori, riferiti ai precedenti articoli di cui al presente Capo, dovrà avvenire mediante piattaforma PagoPa, disponibile sul sito Istituzionale dell'Ente Provincia di Cosenza, tra i "Pagamenti Spontanei", alla voce "Diritti e Oneri Vari - Spese Istruttorie", indicando quale causale la seguente dicitura: "Ambiente - Certificazione avvenuta Bonifica - Oneri istruttori".



**CAPO IV**

(Documentazione tecnico-amministrativa e modalità della corrispondenza)

**Art. 13. Documentazione tecnico-amministrativa**

1. La documentazione tecnico-amministrativa deve essere conforme a quanto indicato nell'appendice e negli allegati al presente documento, per come di seguito rappresentato:
  - Allegato 1 - comunicazione del responsabile dell'inquinamento, ai sensi dell'art. 242 comma 1 del D.lgs 152/06 e ss. mm. ed ii.;
  - Allegato 2 - comunicazione del responsabile dell'inquinamento, sensi dell'art. 242 comma 3 del D.lgs 152/06 e ss. mm. ed ii.;
  - Allegato 3 - comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni, sensi dell'art. 244 comma 1 del D.lgs 152/06 e ss. mm. ed ii.;
  - Allegato 4 - comunicazione da parte del soggetto non responsabile della contaminazione, sensi dell'art. 245 comma 2 del D.lgs 152/06 e ss. mm. ed ii.;
  - Allegato 5 - Domanda di certificazione di avvenuta Bonifica Dlgs 152/06 art.248 comma 2;
  - Appendice - autocertificazione di cui al comma 2 dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006.

**Art. 14. Modalità della corrispondenza**

1. Il responsabile dell'inquinamento, i soggetti e gli Enti pubblici interessati trasmettono in formato digitale alla Provincia unicamente la documentazione espressamente richiesta dal presente documento, all'indirizzo pec: [ambiente@pec.provincia.cs.it](mailto:ambiente@pec.provincia.cs.it).

**CAPO V**

(Disposizioni Transitorie e Finali)

9

---

**Art. 15 - Disposizioni Transitorie e Finali**

1. Le istanze, avanzate prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono concluse nel rispetto delle disposizioni normative nazionali, regionali e provinciali, vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli dovranno intendersi parzialmente o totalmente modificate e/o abrogate qualora sopravvenute disposizioni normative di carattere nazionale o regionale, dovessero modificare e/o integrare quanto previsto nel presente Regolamento.
3. Per ogni altro aspetto e/o procedura relativa al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale non disciplinata dal presente Regolamento si rimanda alla disciplina del D.lgs 152/06 e ss. mm. ed ii.
4. Il presente regolamento e le sue successive eventuali modifiche entrano in vigore alla data di efficacia delle rispettive deliberazioni di approvazione del Consiglio Provinciale. Le sole modifiche riguardanti le tariffe da applicare, l'appendice recante la documentazione da presentare da parte degli istanti e gli allegati modelli possono essere validamente approvate anche con Disposizione del Presidente della Provincia



#### APPENDICE

Documentazione da presentare ai sensi dell'art. 242 comma 2 del D.lgs 152/06

L'autocertificazione deve essere presentata dal soggetto responsabile dell'evento e/o dal rappresentante legale della società e deve essere accompagnata da una relazione tecnica sottoscritta da un professionista competente per legge.

L'autocertificazione congiuntamente con la relazione tecnica, dovrà contenere almeno le seguenti dichiarazioni:

1. Dichiarazione del soggetto responsabile che entro le 48 ore successive alla comunicazione, di cui al comma 1 dell'art. 242, si sono realizzate tutte le indagini atte a dimostrare che l'evento non ha prodotto nelle matrici ambientali il superamento delle CSC.
2. Dichiarazione del soggetto responsabile che entro le 48 ore successive alla comunicazione, di cui al comma 1 dell'art. 242, si sono potute realizzare tutte le misure di prevenzione necessarie di cui all'art. 240 lettera "i".
3. Dichiarazione che non si sono verificati eventi per i quali è stato necessario eseguire misure di riparazione o interventi di emergenza (art. 240 lettere "l" e "m") quali ad esempio quelli previsti all'art. 240 lettera "t")
4. Dichiarazione che l'indagine preliminare effettuata risulta rappresentativa dell'evento di potenziale o reale contaminazione rispetto a:
  - Matrici ambientali potenzialmente a rischio (suolo, sottosuolo e acque superficiali e sotterranee);
  - Ubicazione dei punti di indagine;
  - Ubicazione dei punti di prelievo dei campioni (profondità)
  - Metodologia di indagine e di campionamento adottate;
  - Parametri chimici ricercati;
  - Metodiche analitiche applicate
5. Dichiarazione che l'evento di potenziale o reale contaminazione in esame non comporta la presenza di sostanze di cui non sono disponibili le CSC di riferimento.
6. Dichiarazione di non superamento delle CSC per le matrici ambientali terreno e acque sotterranee relative ai potenziali e reali contaminati sul sito, in corrispondenza della zona direttamente interessata dall'evento potenzialmente in grado di contaminare, nonché in corrispondenza delle contaminazioni storiche che possono ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

L'autocertificazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Schede descrittive relative ai contaminanti immessi nell'ambiente
- b) Elenco delle componenti ambientali interessate dalla contaminazione o dal pericolo di inquinamento.
- c) Descrizione delle misure di prevenzione adottate
- d) Descrizione delle modalità di ripristino della zona contaminata
- e) Cartografia ubicazione indagini, profondità di campionamento, stratigrafie dei sondaggi, descrizione litologia rinvenuta e descrizione evidenze organolettiche di campo, sostanze chimiche ricercate in tutte le matrici ambientali, bollettini analitici (sottoscritti dal professionista) del laboratorio certificato.
- f) Report fotografico relativo allo stato dei luoghi soggetti all'evento, durante le



misure di prevenzione, durante le indagini e successivamente al ripristino della zona potenzialmente a rischio di contaminazione.

- g) Relazione sui quantitativi dei rifiuti smaltiti comprensiva di formulari, identificazione del destino (poli smaltimento/trattamento), trasportatori, e tutte le relative autorizzazioni.

L'esecuzione delle indagini a supporto della verifica del non superamento delle CSC deve prevedere obbligatoriamente l'esecuzione e la conservazione di seconde aliquote dei campioni effettuati, in corrispondenza di ogni punto campionato e per ogni matrice indagata. Le seconde aliquote di campioni dovranno essere conservate a cura del soggetto dichiarante (secondo i requisiti riportati nell'allegato 2 al Titolo V della parte IV del D.Lgs 152/06), al fine di rendere possibile la presa d'atto delle indagini condotte, fermo restando la possibilità da parte del soggetto dichiarante di avvalersi, concordandone la presenza, del supporto operativo degli Enti di controllo durante le operazioni di prevenzione e di indagine medesime.